

SISTRI

SITUAZIONE AL 24 GENNAIO 2014

A cura dell'UI Torino – Servizio Ambiente

Confindustria, 6 febbraio 2014



LA BASE LEGALE

- Il SISTRI nasce ufficialmente nel 2009 con il D.M. 17/12/2009.
- La base legale del SISTRI è oggi data dagli artt. 188-bis (*Controllo della tracciabilità dei rifiuti*) e 188-ter (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)*) del D.Lgs. 152/2006, introdotti dal D.Lgs. 205/2010.
- Questi articoli sono stati successivamente modificati dal D.L. 101/2013:
 - art. 188-bis – *aggiunto il comma 4-bis*
 - art. 188-ter – *sostanzialmente riscritto*



LA BASE REGOLAMENTARE

- **Il regolamento-quadro del SISTRI è dato dal D.M. 52/2011, più volte modificato, ma la cui versione attuale non risulta allineata:**
 - **alle più recenti disposizioni di legge, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione,**
 - **ai manuali.**
- **Non si tratta di un fatto nuovo, perché in questi anni le modifiche alle procedure informatiche e ai manuali hanno di regola preceduto le disposizioni regolamentari cui dovevano appoggiarsi.**



ALTRE DISPOSIZIONI

- **In materia di SISTRI sono state emanate diverse altre disposizioni, sia a livello legislativo che regolamentare, connesse soprattutto a proroghe di termini.**
- **Il 31 ottobre 2013 è stata diramata la prima circolare interpretativa del Ministero dell'ambiente (1/2013).**
- **La raccolta completa delle disposizioni è reperibile nella sezione Informazioni/Normativa del sito web del SISTRI, ma a livello di file PDF della Gazzetta Ufficiale e non come testi integrati.**



CAMPO DI APPLICAZIONE

- **La più importante novità occorsa negli ultimi mesi è la restrizione del perimetro dell'obbligatorietà del SISTRI ad opera del D.L. 101/2013, dal quale sono stati esclusi i gestori e i produttori di rifiuti non pericolosi.**
- **Questo comporta a livello industriale l'esclusione dall'obbligo di circa il 90% dei rifiuti e di circa il 40% dei produttori.**
- **Con decreto ministeriale può però essere disposto l'allargamento a ulteriori categorie di soggetti che effettuano il trattamento di rifiuti.**



CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono oggi obbligati ad avvalersi del SISTRI le imprese e enti che:

- a) sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;**
- b) costituiscono nuovi produttori di rifiuti pericolosi, dove per “nuovi produttori” si intendono coloro che “sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi”, e per i quali l’iscrizione è dovuta sia nella categoria gestori che in quella produttori;**



CAMPO DI APPLICAZIONE

- c) raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano all'interno o in partenza dal territorio nazionale (la circolare 1/2013 chiarisce che con la locuzione "trasporto a titolo professionale" si intende il trasporto conto terzi);**
- d) in caso di trasporto intermodale, ricevono in affidamento i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (le modalità di applicazione del SISTRI al trasporto intermodale saranno comunque definite con appositi decreti);**
- e) effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali;**
- f) effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali.**



CAMPO DI APPLICAZIONE

- **I soggetti non obbligati possono utilizzare il SISTRI a titolo volontario. La circolare n. 1/2013 ha chiarito che l'adesione volontaria deve essere comunicata mediante un'apposita modulistica, non ancora disponibile, e che l'adesione può essere ritirata in qualsiasi momento.**
- **I soggetti iscritti al SISTRI oggi esclusi dall'obbligo e che non intendono avvalersene devono restituire gli strumenti informatici ricevuti in comodato d'uso. In attesa di indicazioni ministeriali Confindustria ha predisposto uno schema di comunicazione.**



AVVIO OPERATIVITÀ

- **La data da cui avviare l'utilizzo del SISTRI è stata oggetto di numerose proroghe, giustificate dall'esigenza di modificare e integrare il sistema per sopperire alle numerose carenze emerse dal confronto con gli operatori.**
- **Fin dall'inizio sono stati fissati due diversi termini:**
 - **la data dalla quale è richiesto di cominciare ad utilizzare il SISTRI in parallelo alla gestione cartacea preesistente,**
 - **la data dalla quale il SISTRI diventa l'unico sistema ammesso.**



AVVIO OPERATIVITÀ - STORIA

- **Nella versione originaria l'avvio era fissato al:**
 - **13 luglio 2010 per i produttori con più di 50 dipendenti e per i gestori,**
 - **12 agosto 2010 per gli altri produttori di rifiuti pericolosi e per i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti,****con obbligo di uso esclusivo dopo un mese.**
- **La successiva proroga (D.M. 9/7/2010) ha unificato il termine di avvio al 1°ottobre 2010 con gestione parallela fino al 1° novembre 2010, poi portata al 31 dicembre 2010 (D.M. 28/9/2010) e al 31 maggio 2011 (D.M. 22/12/2010).**



AVVIO OPERATIVITÀ - STORIA

- **Nuova proroga della data di avvio dell'uso esclusivo ad opera del D.M.26/5/2011, ma modulandola come segue:**
 - **1°settembre 2011 per gestori, trasportatori oltre 3000 t/a e produttori con più di 500 dipendenti;**
 - **1°ottobre 2011 per i produttori da 251 a 500 dipendenti;**
 - **2 novembre 2011 per i produttori da 51 a 250 dipendenti;**
 - **1°dicembre 2011 per i produttori da 11 a 50 dipendenti e i trasportatori fino a 3000 t/a;**
 - **2 gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.**



AVVIO OPERATIVITÀ - STORIA

- Il successivo intervento riguarda la data di avvio dell'operatività, prorogata prima al 2 febbraio 2012 dal D.L. 138/2011, poi al 2 aprile 2012 dal D.L. 216/2011 e infine al 30 giugno 2012 dalla L. 14/2012.
- L'avvio del SISTRI viene poi sospeso dal D.L. 83/2012 al fine di effettuare determinate verifiche di funzionalità del sistema e comunque non oltre il 30 giugno 2013. I nuovi termini sono definiti dal D.M. 96/2013:
 - 1°ottobre 2013 per produttori di rifiuti pericolosi con oltre 10 dipendenti e gestori di rifiuti pericolosi;
 - 3 marzo 2014 per gli altri soggetti obbligati.




AVVIO OPERATIVITÀ - OGGI

- **Il D.L. 101/2013, nel restringere il campo di applicazione del SISTRI ai soli rifiuti pericolosi, ha ridefinito il significato dei precedenti termini:**
 - **1°ottobre 2013 per i gestori di rifiuti pericolosi,**
 - **3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (compresi i produttori iniziali autorizzati allo stoccaggio dei propri rifiuti o che li trasportano), salvo eventuale proroga di non oltre 6 mesi al fine di rendere operative eventuali semplificazioni.**
- **È stata inoltre prevista una fase di sperimentazione per i gestori di rifiuti urbani pericolosi da avviare dal 30 giugno 2014.**
- **Il 1°ottobre 2013 il SISTRI è effettivamente diventato operativo per i gestori di rifiuti pericolosi.**



IL SISTRI IN AZIONE ...



IL TRANSITORIO

- **L'uso simultaneo dei previgenti strumenti cartacei (registri, formulari) e del SISTRI è obbligatorio fino al 31 luglio 2014 (doppio regime).**
- **Fino al 31 luglio 2014 il sistema sanzionatorio applicabile è solo quello previsto per gli strumenti cartacei e non quello per le inadempienze in materia di SISTRI.**
- **Dal 1° agosto 2014 il sistema sanzionatorio è quello del SISTRI (artt. 260-bis e 260-ter del D.Lgs. 152/2006).**



IL TRANSITORIO

- **Fino al 3 marzo 2014 la gestione dei rifiuti tramite SISTRI avviene con le modalità previste per il caso di produttori non obbligati ad iscriversi al SISTRI (D.M. 52/2011, art. 14, comma 1).**
- **Il produttore di rifiuti pericolosi deve comunicare al trasportatore i dati che consentono a quest'ultimo di compilare la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE.**
- **Due copie cartacee della scheda saranno firmate dal produttore del rifiuto e dal trasportatore: una rimarrà presso il produttore, che deve conservarla per 5 anni, l'altra accompagnerà il trasporto fino a destinazione, dove il gestore dell'impianto la firmerà dopo aver annotato data e ora di consegna e ne stamperà una nuova copia completa da trasmettere al produttore.**
- **Se il trasportatore fosse temporaneamente impossibilitato ad utilizzare il SISTRI la scheda sarà compilata in sua vece dal destinatario.**



IL CONTRIBUTO

- Il pagamento del contributo SISTRI è stato richiesto per gli anni 2010 e 2011, ed è stato sospeso per il 2012 e il 2013.
- Sono state avviate alcune cause-pilota per recuperare i contributi versati, ma si è ancora in attesa di sentenza.
- Per il 2014 pare verosimile la richiesta di pagamento per i gestori, mentre per i produttori tutte le opzioni rimangono aperte.

